Tribunale di Forlì, Dec. 10 marzo 2020. Presidente: TALIA. Relatore: VACCA.

TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ
SEZIONE CIVILE-FALLIMENTARE

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati:

Dott. Rossella Talia — Presidente

Dott. Barbara Vacca — Giudice relatore ed estensore

Dott. Maria Cecilia Branca — Giudice

Visti gli atti della procedura di concordato preventivo con riserva R.G. n. [redacted] della [redacted] SRL (C.F. [redacted]), con sede in Forlì [redacted], in cui è stato concesso termine sino al 26.06.2020 per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

rilevato che ai sensi dell'art. 1 del di 11/2020 pubblicato in data 8.3.2020, sono sospesi dal giorno successivo alla data di entrata in vigore e sino al 22 marzo 2020 e, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine di detto periodo, i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili pendenti;

ritenuto che la *ratio* di tale provvedimento è quella di evitare il maturare di decadenze nell'arco temporale della imposta sospensione dal 9 al 22 marzo 2020;

dato atto, peraltro, che dopo tale provvedimento sono stati emanati i d.p.c.m. dell'8.3.2020 e del 9.3.2020 che hanno introdotto rilevanti limitazioni alla circolazione per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19 con la conseguenza che tali restrizioni influenzeranno, inevitabilmente, anche il lavoro dei professionisti incaricati di seguire l'impresa che ha chiesto l'accesso alla procedura di concordato con riserva;

Fallimenti e Società.it

ritenuto opportuno, al fine di prevenire diversità di orientamenti interpretativi ed assicurare al contempo uniformità di trattamento, intervenire d'ufficio per chiarire che tra i procedimenti civili pendenti i cui termini restano sospesi devono essere fatti rientrare anche i procedimenti di concordato preventivo in cui è pendente il termine ex art. 161 comma 6 l.fall., con conseguente proroga di diritto dei termini già concessi per tale arco temporale di 14 giorni;

per questi motivi

visto l' art. 1 d.l. 11/2020 dichiara prorogato *ex lege* di 14 giorni rispetto alla scadenza fissata, il termine già concesso per la presentazione della proposta concordataria, del relativo piano e della documentazione.

Si comunichi

Forlì, 10 marzo 2020.

Fallimenti e Società.it